

Modello Organizzativo
D. LGS. 231/2001

**UNIONE NAZIONALE MUTILATI
PER SERVIZIO**

Parti Speciali

Sommario

PARTE SPECIALE "A"	4
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1. I REATI RILEVANTI	4
1.2. Tabella Riepilogativa	6
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	7
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHE' LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO	7
4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	9
5. SANZIONI DISCIPLINARI	10
PARTE SPECIALE "B"	11
REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIOE GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA	11
1. I REATI RILEVANTI	11
1.1. Reati Societari	11
1.2. Reati di Ricettazione e Riciclaggio:	13
1.3. Reati Tributari	13
1.3. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali	15
1.4 TABELLA RIEPILOGATIVA	15
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	16
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO	18
3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso ai c.d. reati societari	18
3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione delle attività finanziarie in genere e ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	24
3.3 Per quanto riguarda il rischio connesso ai cd. Reati tributari.....	25
4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	26
5. SANZIONI DISCIPLINARI	28
PARTE SPECIALE "C"	28
IGIENE ESICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	28
1. I REATI RILEVANTI	28
1.1. Tabella riepilogativa	28
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE	29
3. INDIVIDUAZIONEDELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI	34
4. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	34
5. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO	34
7. INFORMAZIONE EFORMAZIONE	35
8. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	36
9. SANZIONI	37
PARTE SPECIALE "D"	38

REATI INFORMATICI, VIOLAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITA' DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....38

1. I REATI RILEVANTI	38
1.1. Reati informatici	38
1.2. Violazioni dei diritti di proprietà industriale e reati contro l'industria ed il commercio	40
1.3. Violazioni del diritto d'autore.....	40
1.4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	41
1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali	42
1.6. Tabella riepilogativa	43
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	44
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO	45
3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione informatica:.....	45
3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso ai diritti di proprietà industriale; reati contro l'industria e il commercio nonché di falsità in segni o strumenti di riconoscimento	46
3.3. Per quanto riguarda il rischio connesso al diritto d'autore	47
4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	48
PARTE SPECIALE "E"	49
REATI AMBIENTALI	49
1. I REATI RILEVANTI.....	49
1.1. In materia di rifiuti	SO
1.2. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali	51
1.3. Tabella Riepilogativa	52
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	54
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO	54
PARTE SPECIALE "F"	55
ALTRI REATI	55
1. I REATI RILEVANTI	55
1.1 Criminalità Organizzata	55
1.2 Intralcio alla Giustizia	56
1.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).....	57
1.4. Immigrazione clandestina.....	57
1.5. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	58
1.6. Tabella riepilogativa	58
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	60
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO	61
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	62
5. SANZIONI.....	63

PARTE SPECIALE "A"

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI RILEVANTI

I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

·Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il Comune) o dalla UE, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui la attività programmata si sia comunque svolta.

·Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.)

Si realizza quando si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute. Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifici.

·Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.)

Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente pubblico arrecando un danno al medesimo. E' questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'abito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo preordinato al rilascio di una autorizzazione.

·Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

E' la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

·Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto recando un danno.

·Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio comunicare al

privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una gara di appalto. In tali ipotesi, sono puniti sia il privato che il pubblico ufficiale.

·Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un processo civile o penale e, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale.

·Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

·Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Parimenti è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

·Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

·Peculato, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

·Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

·Abuso d'ufficio, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

-Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato sanziona chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati all'art. 355 c.p.

Si ritiene di escludere il rischio connesso alla possibile commissione delle seguenti fattispecie di reato:

-Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L 898/1986).

1.2. Tabella Riepilogativa

Categoria 1. Rischio connesso ai rapporti con la P.A.; reati collegati a finanziamenti o contributi pubblici, corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico, intralcio alla giustizia (artt. 24 e 25 D.LGS 231/2001)

316 bis c.p.	Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico	SI
316 ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle CE	SI
640 c.2 n.1	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	SI
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI
640-ter c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Si
356 c.p.	Concussione	SI
317 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di un incaricato di pubblico servizio, istigazione alla corruzione	SI
318,319,319 bis,320,321,322 c.p.	Corruzione in atti giudiziari	SI
319 ter c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite	Si -
319 quater c.p.		Si
346 bis c.p.	Peculato, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea	Si
314 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	si
316 c.p.		si
323 c.p.	Abuso d'ufficio, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	si
2 L 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	no

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'ente nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Ente impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti requisiti richiesti; una volta ottenuto, il beneficio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

L'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO. si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'Ente rispettino le regole definite dall'Ente nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

La politica aziendale in materia di retribuzione e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione dell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole aziendali.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato ed i prerequisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHE' LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
-----------	-----------	---------	----------------	-----------------

Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi • Ispezioni e controlli da parte della PA • Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza /collaborazione • Trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA • Instaurazione e gestione di rapporti con la PA volti alla realizzazione di progetti e iniziative	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Regolamento assunzione personale Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Procedura rapporti con la PA Clausola Risolutiva Espressa
Rapporti con l'amministrazione della giustizia	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale	BASSO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Regolamento assunzione personale Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Procedura rapporti con la PA Clausola Risolutiva Espressa
Finanziamenti e contributi pubblici	Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla PA	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma

				Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Regolamento personale dipendente Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Procedura rapporti con la PA Protocollo richiesta finanziamenti pubblici Clausola Risolutiva Espressa
--	--	--	--	--

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 5.5) le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Verbali di ispezione redatti da pubblici ufficiali contenenti o meno richieste o prescrizioni;
- b) Evidenza degli adempimenti alle richieste o prescrizioni impartite dalla PA;
- c) Report periodico (di regola semestrale) su richieste di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti abilitativi inoltrati alla Pubblica Amministrazione;
- d) Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza retribuita a soggetti appartenenti o cessati da meno di un anno dalla pubblica amministrazione, loro parenti di primo grado o conviventi;
- e) Notizia di procedimenti di natura penale della quale siano parte suoi rappresentanti legali o dirigenti in relazione all'incarico ricoperto;
- f) Notizia di procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente;
- g) Report periodico (di natura semestrale) sui procedimenti di natura civile o amministrativa dei quali sia parte la Società o suoi rappresentanti legali in relazione all'incarico ricoperto;

- h) Report periodico (di regola trimestrale) delle richieste di contributi o finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, sul loro stato di avanzamento, concessione, attuazione, rendicontazione ed incasso;
- i) Report periodico (di regola semestrale) sull'eventuale partecipazione a gare di appalto di ogni natura indette dalla Pubblica Amministrazione o da enti privati che applicano procedure di acquisto di evidenza pubblica;
- j) Attivazione o rinnovo di contratti commerciali con la Pubblica Amministrazione e/o commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- k) Notizie di contestazioni di natura disciplinare e/o contrattuale da parte della PA nell'ambito di contratti in corso con la medesima;
- l) Report periodico (di regola semestrale) sui controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

4.2. tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;

4.3. segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino, comunque, una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dal "Sistema disciplinare" allegato n.3 della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIOE GESTIONE FISCALEE TRIBUTARIA

1.I REATI RILEVANTI

1. 1. Reati Societari

•**False comunicazioni sociali (art. 2621 e.e.).**

Tale delitto sanziona il Comitato esecutivo , i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

•**Fatti di lieve entità (art. 2621 bis e.e.).** Il reato sanziona con una pena ridotta le false comunicazioni sociali, nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 e.e.:

- siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni delle società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- riguardino società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del r.d. 267/1942 sull'assoggettabilità al fallimento o al concordato preventivo.

•**Impedito Controllo (art. 2625 e.e.)**

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

•**Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 e.e.).**

Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

•**Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 e.e.).**

Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

•**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 e.e.).**

Si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

·Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 e.e.).

Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.

·Formazione fittizia del capitale (art. 2632 e.e.).

Consiste nel formare o aumentare in modo fittizio il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.

·Corruzione tra privati (art. 2635 e.e.).

Il reato sanziona chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti al Comitato esecutivo, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

·Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis e.e.)

Il reato sanziona chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti al Comitato esecutivo, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ii. nonché al Comitato esecutivo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, e coloro che svolgono in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

·Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 e.e.).

Il reato punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

·Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 e.e.).

Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: a) esporre nelle comunicazioni previste alle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante l'occultamento, con altri

mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; b) ostacolare all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

·Aggiotaggio (art. 2637 e.e.).

Il reato punisce chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

1.2. Reati di Ricettazione e Riciclaggio:

·Ricettazione (art. 648 c.p.).

Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

·Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero si compiono, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

·Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

·Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Si realizza quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Reati Tributari

·Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.lgs.n. 74/2000}

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria

·Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.lgs.n. 74/2000)

Quando l'ammontare elementi fittizi previsti dal comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita;

·Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

·Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

·Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000)

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o altri documenti di cui al comma 1 dell'art 8, è inferiore, per periodo d'imposta, a euro centomila, la pena è diminuita;

·Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

·Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione attiva.

1.3. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali?

Non sono state ritenute rilevanti per UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO le fattispecie di reato specificamente previste per le società quotate e per le società in liquidazione (ovvero le ipotesi di reato di cui agli artt. 2622 e.e., 2629-bis e.e. e 2633 e.e.) nonché i reati di Dichiarazione infedele qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 4 D.lgs.n.74/2000); Omessa dichiarazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (Art. 5 D.lgs.n.74/2000); Indebita compensazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (Art. 10-quater D.lgs. n.74/2000).

Si ricorda che per quanto concerne l'Organo Amministrativo e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara i soggetti che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 e.e., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

1.4 TABELLA RIEPILOGATIVA

Categoria 2- Reati societari (ART. 25 TER D.LGS.N.231/2001)		
2621e.e.	False comunicazioni sociali (delitto doloso)	SI
2621 bis e.e.	Fatti di lieve entità (delitto doloso)	SI
2622 cc	False e comunicazioni sociali delle società quotate	NO
2625 c.2 e.e.	Impedito controllo	Si
2626 e.e.	Indebita restituzione di conferimenti	SI
2627 e.e.	Illegale ripartizione di utili e delle riserve	SI
2628 e.e.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI
2629c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	si
2629 bis e.e.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	No
2632bis e.e.	Formazione fittizia del capitale	SI

¹ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico della Società.

2633 e.e.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO
2635 e.e.	Corruzione tra privati	SI
2635 bis e.e.	Istigazione alla corruzione tra privati	SI
2636 e.e.	Illecita influenza sull'assemblea	SI
2637 e.e.	Aggiotaggio	SI
2638 cl,2c.c.	Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche e di vigilanza	SI

Categoria 3. Rischio connesso alla gestione delle attività finanziarie in genere ed ai reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies D.lgs n. 231/2001)

648 c.p.	Ricettazione	SI
648 bis c.p.	Riciclaggio	SI
648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	SI
648 ter c.1 c.p.	Autoriciclaggio	SI

Categoria 4. Rischio connesso alla commissione dei reati tributari (art. 25 quinquedecies D.Lgs. 231/2001)

2, c.1 D.lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
2, c.2bis D.lgs 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi per elementi passivi fittizi inferiori a 100mila euro)	SI
3 D.lgs.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SI
4. D.lgs 74/2000	Dichiarazione infedele, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro	NO
5 D.lgs 74/2000	Omessa dichiarazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro	NO
8, c.1 D.lgs 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
8, c.2 bis D.lgs 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi per importi non rispondenti al vero inferiori a 100 mila euro)	SI
10 D.lgs 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	SI
10 quater D.lgs 74/2000	Indebita compensazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro	NO
11 D.Lgs 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SI

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

E' obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'Ente, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

Gli organi sociali dell'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e tributaria della realtà aziendale dell'Ente. In particolare è fatto divieto di:

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e tributaria dell'Ente;

omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e tributaria dell'Ente;

b. rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e tributari e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nonché delle scritture contabili obbligatorie;

c. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali; in particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci;

d. assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

e. osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;

f. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie e tributarie;

g. non perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale;

h. monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;

i. prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere- in base

agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza - che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;

j. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di tenuta della documentazione contabile, nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;

k. agire con soci e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;

l. adottare un sistema informativo contabile dotato dei requisiti necessari ad assicurare il rispetto delle regole di sicurezza, di segregazione delle funzioni e di tracciabilità delle operazioni registrate;

m. utilizzare software gestionale e un sistema informativo per la gestione amministrativa e contabile del cliente (preventivi, fatture, gestione commessa, ecc.) e per il calcolo e la registrazione di ogni spesa-debito della Società (fornitori, imposte, stipendi, costi INPS, INAIL, IVA, ecc.);

n. consentire la tracciabilità del controllo della corrispondenza tra la fattura del fornitore e l'ordine/contratto di approvvigionamento/il DDT;

o. effettuare controlli giornalieri degli estratti conto bancari, da parte dei soggetti muniti di idonei poteri e individuati all'interno del sistema di deleghe e procure adottato dall'Ente, e diversi da chi ha compiuto la registrazione, al fine di monitorare gli incassi provenienti da pagamenti effettuati da soci dell'Ente;

p. per la predisposizione di taluni documenti fiscali/tributari e l'effettuazione dei relativi pagamenti, avvalersi di procedure informatiche dedicate, con l'eventuale supporto di Professionisti esterni per quanto di competenza.

Nei rapporti con il Comitato esecutivo, direttori generali, sindaci o liquidatori, ed in genere con soggetti loro sottoposti ed appartenenti a società terze, in particolare soci, è vietata qualsiasi forma di dazione o promessa di denaro o altra utilità che abbia carattere personale, in quanto comportante un beneficio per il destinatario o per persone allo stesso riferibili (ad esempio suoi familiari), che possa essere collegabile, direttamente o indirettamente, al loro ruolo o attività aziendale e volta, anche in minima parte, ad ottenere dai medesimi il compimento o la omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà verso le società di appartenenza.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso ai c.d. reati societari:

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
-----------	-----------	---------	----------------	-----------------

<p>Informazioni Societarie e Bilancio</p>	<p>Formazione del bilancio; contabilizzazione ed archiviazione, redazione del bilancio e redazione di altri documenti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte consulenza esterna</p>	<p>Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa</p>
<p>Informazioni Societarie e Bilancio</p> <p>-</p>	<p>Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere Rapporti con gli organismi di controllo, gestione dell'assemblea</p>	<p>BASSO</p>	<p>Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte consulenza esterna</p>	<p>Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari</p>

<p>Operazioni sul capitale o di natura straordinaria</p>	<p>Acquisto o vendita di azioni proprie Operazioni di scissione, fusione o conferimento rami d'azienda</p>	<p>REMOTO</p>	<p>Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna</p>	<p>Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa</p>
<p>Gestione degli aspetti amministrativi finanziari</p>	<p>Flussi da cassa, gestione del ciclo attivo e passivo</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna</p>	<p>Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile</p>

				<p>Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili</p> <p>Procedura gestione flussi finanziari</p> <p>Procedura Whistleblowing</p> <p>Procedura flussi informativi verso l'OdV</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p>
Rapporti con le attività pubbliche di vigilanza	Verifiche e trasmissione di documenti	REMOTO	<p>Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte</p> <p>Eventuale consulenza esterna</p>	<p>Organigramma aziendale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico</p> <p>Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile</p> <p>Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili</p> <p>Procedura gestione flussi finanziari</p> <p>Procedura Whistleblowing</p> <p>Procedura flussi informativi verso l'OdV</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p>

Rapporti con soci e organi sociali	Gestione dell'assemblea	BASSO	Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
Rapporti con società terze	Rapporti con Comitato esecutivo , Liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici o soci Rapporti con Comitato esecutivo , Liquidatori o loro sottoposti di società /creditrici o debentrici	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione

<p>Rapporti con società terze</p>	<p>Rapporti con Comitato esecutivo , Liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti</p>	<p>BASSO</p>	<p>Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna</p>	<p>amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa Procedura flussi informativi verso l'OdV</p>
-----------------------------------	---	--------------	--	--

3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione delle attività finanziarie in genere e ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Rapporti con Istituti di Credito ed altri finanziatori, movimentazione cassa e conti, gestione di titoli di società quotate Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo, contabilità aziendale e cassa	MEDIO	Direzione Amministrazione e Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
Gestione delle forniture e degli acquisti	Rapporti con i fornitori ed i soci	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli

				aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
--	--	--	--	--

3.3 Per quanto riguarda il rischio connesso ai cd. Reati tributari

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA AZIENDALE	AREA AZIENDALE
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Individuazione e gestione degli adempimenti tributari Gestione e controllo della documentazione contabile	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa

Gestione delle forniture e degli acquisti	Gestione dei rapporti con fornitori ed i soci	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale per la gestione amministrativo-contabile Procedura per la gestione degli aspetti amministrativo contabili Procedura gestione flussi finanziari Procedura qualifica fornitori Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso I'OdV Clausola Risolutiva Espressa
---	---	--------------	---	---

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 5.5) le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, copia del fascicolo di bilancio, contenente in ogni caso la relazione integrativa, la relazione del Sindaco e del Revisore Contabile, ove previste;
- b) Notizia di rilievi o osservazioni da parte del Sindaco o del Revisore Contabile;
- d) Nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della società,

ovvero di acquisizione di società terze o loro rami di azienda, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie;

e) Notizia di flussi finanziari non standard e/o di rapporti con Istituti di credito esteri non comunitari;

f) Notizia di non conformità nella gestione degli adempimenti tributari;

g) Report periodico (di regola semestrale) su operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi esteri non comunitari;

h) Notizia di operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi di black-list;

i) Definizione di rapporti di consulenza retribuita o in genere attribuzione di compensi di qualsiasi natura a soggetti che ricoprono cariche sociali in società concorrenti, soci o target, nonché a loro dipendenti.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con il Sindaco ed il Revisore dei Conti, ove presenti, in prossimità della riunione per la approvazione del bilancio.

Le funzioni aziendali, ivi compresi i Responsabili per ciascuna procedura specifica inclusa nel presente, potranno richiedere assistenza all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dal "Sistema disciplinare" allegato n. 3 della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE "C"

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. I REATI RILEVANTI

In materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano configurabili astrattamente i seguenti reati:

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro {art. 589, comma 2, c.p.}, che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro {art. 590, comma 3, c.p.}, che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'583 c.p.,

a) la lesione è grave se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1.1. Tabella riepilogativa

Rischio connesso agli obblighi di sicurezza ed igiene sul lavoro - reati infortunistici
(art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

589 comma 2 c.p.	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
1590 comma 3 c.p.	Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 e.e. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato dal d.lgs. 106/2009), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

2. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'Ente, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del T.U.S.L, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano:

- a) nell'individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) nell'elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- e) nell'elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) nel proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) nel partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- f) nel fornire ai lavoratori le informazioni:
 1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 2. sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
 3. concernenti i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

I **Dirigenti**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del T.U.S.L., ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro, a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.S.L.;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 T.U.S.L., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 T.U.S.L.;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui

all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, T.U.S.L. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;

p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;

r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 T.U.S.L.;

s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 T.U.S.L. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

u) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U.S.L.;

v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. I **Preposti**, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 T.U.S.L.

I **Dipendenti**, ovvero coloro che il T.U.S.L. definisce quali "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al Medico Competente sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U.S.L.

Inoltre, qualora l'Ente affidi lavori all'interno dell'azienda - o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali l'azienda abbia la disponibilità giuridica - ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del T.U.S.L. relativo ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, ed in particolare gli obblighi collegati ai seguenti aspetti:

- verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), tranne le eccezioni previste.

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X del T.U.S.L., al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del T.U.S.L.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate del RSPP, del Medico Competente, dei componenti le Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio, per le altre posizioni che rilevano ai fini della normativa applicabile (TUS - d.lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dalla individuazione civilistica della qualifica, si richiama l'organigramma della sicurezza aziendale.

4. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, la società pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- a) la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- b) i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- c) gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'Ente ed in parte a cura di ditte specializzate;
- d) le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- e) i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- f) il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni	Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di	MEDIO	Datore di Lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori	Organigramma aziendale Nomina RSPP Nomina Medico competente

	prevenzione infortuni		Eventuali consulenti esterni	Fornitori della Sicurezza Codice Etico Nomina squadre antincendio e primo soccorso Elezione RLS DVR DUVRI Piano di gestione delle emergenze Valutazioni specifiche Cura e registrazione dell'informazione e formazione dei lavoratori Regolazione attività connessa all'esecuzione dei lavori in appalto Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
--	-----------------------	--	------------------------------	--

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dall'Ente e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U.S.L., tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie

mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008);

- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di un verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative dell'Ente ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

8. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, da parte del Datore di Lavoro - anche per tramite del RSPP o del personale incaricato-, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dall'Ente, i seguenti documenti:

- a) verbale della riunione periodica tenuta ex art.35 del D.Lgs. 81/2008;
- b) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni.

L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo incaricato, dall'RSPP e dal RSL:

- le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
- le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
- le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
- i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;

c) messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;

d) Report periodico {di regola semestrale) sulla effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della

mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza;

e) Report periodico (di regola trimestrale) degli audit di conformità /non conformità svolti internamente;

g) Report periodico (di norma semestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne.

All'Organismo di vigilanza dovranno essere inoltre segnalate tempestivamente:

- da parte del medico competente, le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;

- da parte dei Preposti, le situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'Ente. L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo. Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

9. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dal "Sistema disciplinare" allegato nr. 3 della Parte Generale del Modello medesimo.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

PARTE SPECIALE "D"

REATI INFORMATICI, VIOLAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALEE DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITA' DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati informatici

La Legge 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, relativo ai reati informatici.

Si individuano di seguito le fattispecie di reato che potrebbero in astratto essere consumati nell'ambito delle attività dell:

·Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo lii c.p., riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

·Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

·Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

·Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

·Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. È altresì punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al precedente periodo. Tuttavia, si procede d'ufficio ed è prevista un'aggravante se il fatto è commesso: 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2. da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema; 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

·Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).

Si realizza quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

·Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).

Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Il medesimo reato, con pene più pesanti, è previsto all'articolo 635-ter c.p. nel caso il sistema informatico e telematico sia utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).

Si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. È prevista una circostanza aggravante se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici nonché se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

·Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.).

Si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. È prevista una circostanza aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

·Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Si realizza quando il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. È prevista una circostanza aggravante se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile ovvero se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

1.2. Violazioni dei diritti di proprietà industriale e reati contro l'industria ed il commercio

·Turbata libertà dell'industria o del commercio {513 c.p.).

La fattispecie punisce chi adopera la violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o del commercio.

·Illecita concorrenza con minaccia o violenza {513-bis c.p.).

Il reato punisce chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui le attività produttive siano finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici.

·Frode contro le industrie nazionali {514 c.p.).

La fattispecie punisce chi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o, cagiona un nocumento all'industria nazionale;

·Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

·Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari {517 quater c.p.)

Il reato punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

1.3 Violazioni del diritto d'autore

La L. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 25-nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Tra i reati ivi previsti, sono stati ritenuti rilevanti, in quanto se pur astrattamente commissibili nell'ambito delle attività della società e nell'interesse di quest'ultima, le fattispecie previste:

·**all'art. 171 c. 1 lett. a bis) I. 633/1941** che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta;

·**all'art. 171 c. 3, L. 633/1941** che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o parte di un'opera di ingegno protetta non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;

·**all'art. 171-bis, c. 1 e 2, L. 633/1941** che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

·**all'art. 171-ter c. 1 L. 633/1941**, ovvero: a) che punisce l'abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore. Non sono invece state ritenute rilevanti le ipotesi previste alle lettere da b) a h) del medesimo articolo in quanto non inerenti alla attività tipica aziendale.

·**all'art. 171-ter c. 2 L. 633/1941** ovvero: a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; b) realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; c) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941.

Nel caso specifico, le fattispecie di reato potrebbero essere consumate nell'interesse dell'Ente principalmente con riferimento ai sistemi informatici e ai programmi informatici utilizzati per lo svolgimento delle attività.

1.4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

·**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).**

Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

·Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

La norma sanziona chiunque introduca nel territorio dello Stato per farne commercio, ovvero detiene per vendere o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

·Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma sanziona chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;

·Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il delitto punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali

Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico dell'Ente.

·Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

·Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 1 D.L. n. 105/2019).

·Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.);

·Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

·Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.)

·Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).

·Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

·Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

·Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

·Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

·Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

·Reato di cui all'art.171-septies L. 633/1941 che consiste nella mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al

contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno.

·**Reato di cui all'art.171-octies L.633/1941** che consiste nella fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

1.6 Tabella riepilogativa

Categoria 5. Rischio connesso alla gestione informatica - reati di pirateria informatica e trattamento illecito di dati (art. 24- bis D.lgs. 231/2001)		
491 bis c.p.	Falsità in documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	NO
615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	SI
615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	SI
615 quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	SI
617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI
617 quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	SI
635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni , dati e programmi informatici	SI
635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dalla Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità	SI
635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI
635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI
640 quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	NO
Art. 1 comma 1 d.l. 106/2019	Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	NO

Categoria 6: rischio connesso ai diritti di proprietà individuale: reati contro industria e commercio, falsità in segni o strumenti di riconoscimento (art. 25 bis- 25 bis 1 D.lgs 231/2001)		
453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	NO
454 c.p.	Alterazione di monete	NO
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	SI
457 c.p.	Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede	SI
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	NO
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	NO
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	NO

464 c.p.	Usò di valori di bollo contraffatti o alterati	SI
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	SI
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	NO
513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	SI
513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	SI
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	NO
515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	NO
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	NO
517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO
517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agrolimentari	NO

Categoria 7. Rischio connesso al diritto di autore- Violazione del diritto di autore (art. 25 novies D.Lgs.231/2001)

171 c. 1 lett. a bis) L. 633/1941	messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta;	SI
171 c. 3, L. 633/1941	Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;	SI
171-bis, c. 1 e 2, L. 633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).Riproduzione su supporti non contrassegnati Siae , trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto ; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti di autore e dell'utente di una banca dati,, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI
171-ter c. 1 L. 633/1941	Abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore.	SI
171-ter c. 2 L. 633/1941	Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi	NO

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali di UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso

divieto

di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) vigilare sui processi di approvvigionamento in genere e delle risorse informatiche in particolare;
- b) rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
- c) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- d) monitorare e tenere traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- e) rispettare la proprietà industriale di terzi ed a tal fine verificare mediante consulenti specializzati e previamente all'uso, nuove denominazioni aziendali o di prodotto, soluzioni tecniche innovative o complesse ed altri elementi che possano far presupporre l'esistenza di diritti di proprietà industriale altrui;
- f) agire con soci e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- g) porre in essere le attività utili a garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;
- h) informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione informatica:

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
-----------	-----------	---------	----------------	-----------------

<p>Dati, documenti e strumenti informatici e telematici</p>	<p>Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici • Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Direzione Amministrazione e Personale Sistemi Informatici Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna</p>	<p>Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Software gestionale Procedura Whistleblowing Misure di protezione dei dati personali ai sensi</p>
---	---	---------------------	--	---

				<p>del Reg UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 Monitoraggio della validità delle licenze in uso Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa</p>
--	--	--	--	---

Dati, documenti e strumenti informatici e telematici	Verifica e controllo sull'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telecomunicazione	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale Procedura Whistleblowing Misure di protezione dei dati personali ai sensi del Reg UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 Monitoraggio della validità delle licenze in uso Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
--	---	--------------	--	---

3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso ai diritti di proprietà industriale; reati contro l'industria e il commercio nonché di falsità in segni o strumenti di riconoscimento:

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Tutela di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale	Consegna di materiale recante marchi o segni distintivi	BASSO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Software gestionale Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa

Turbative della concorrenza	• Gestione dei rapporti con soci e fornitori, nonché con imprese associate	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa

3.3. Per quanto riguarda il rischio connesso al diritto d'autore:

TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Diritti di copyright	Utilizzo di programmi informatici • Utilizzo di testi, musiche ed immagini nel materiale pubblicitari	BASSO	Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Procedura Whistleblowing Misure di

				protezione dei dati personali ai sensi del Reg UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 Monitoraggio della validità delle licenze in usc Procedura fluss informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
--	--	--	--	---

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 5.5) le seguenti informazioni e/o documenti specifici {ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività} (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico {di norma annuale} sui controlli effettuati sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sulle licenze di software installate sugli strumenti informatici aziendali;
- b) Revisione del Documento Programmatico della Sicurezza, qualora predisposto;
- c) Notizie di anomalie nell'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali e/o in merito ai software ivi installati;
- d) Contratti o accordi di acquisto o licenza di diritti di proprietà industriale {marchi, brevetti, etc,) o d'autore};
- e) Diffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti di proprietà industriale {marchi, brevetti, etc,) o d'autore}.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzia comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

Inoltre, tutti i membri dell'Ente saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

5. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dal Sistema disciplinare di cui all'allegato n. 3 della Parte Generale che qui si intendono integralmente richiamate.

PARTE SPECIALE "E"

REATI AMBIENTALI

1. I REATI RILEVANTI

Con il d.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite "poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza" (art. 3) nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse.

Con la l. 68/2015 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie delittuose in materia ambientale.

In linea con i principi contenuti nella Direttiva 2008/99 CE e differentemente dalla maggior parte delle contravvenzioni esistenti in materia ambientale, per lo più contenute nel d.lgs. 152/2006, i nuovi delitti richiedono, per il loro perfezionamento, il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto di danno e, tranne che per due fattispecie di reato (inquinamento e disastro ambientale) la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dalla società e considerate "a rischio", la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli Enti in materia ambientale, così come individuati nell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

Oltre alle ipotesi delittuose di inquinamento ambientale colposo e di disastro ambientale colposo, i reati sotto riportati che prevedono l'applicazione dell'arresto e/o dell'ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche a titolo colposo. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta da UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti in quanto potrebbero astrattamente integrare ipotesi di rischio per la società:

1.1. In materia di rifiuti

·Gestione illecita di rifiuti - Art. 256 c. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006:

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

·Gestione illecita di rifiuti - Art. 256 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006:

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

·Discarica abusiva -Art. 256 c. 3, primo periodo, d.lgs. 152/2006:

Chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata

·Discarica abusiva - Art. 256 c. 3, secondo periodo, d.lgs. 152/2006:

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi

·Miscelazione illecita - Art. 256 c. 5, d.lgs. 152/2006:

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti

·Inosservanza di prescrizioni - Art. 256 c. 4, d.lgs. 152/2006:

Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

·Predisposizione o uso di certificati falsi - Art. 258, c. 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006:

Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

·Traffico illecito - Art. 259, c. 1, d.lgs. 152/2006:

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) ed), del regolamento stesso è punito con la pena.

·Traffico illecito - Art. 452 quaterdecies c. 1, c.p.:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

1.2. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali:

Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico dell'Ente.

·Scarico illecito - Art. 137 c. 3, d.lgs. 152/2006:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4

·Scarico illecito - Art. 137 c. 5 primo periodo, d.lgs. 152/2006:

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, c. 1

·Scarico illecito - Art. 137 c. 2, d.lgs. 152/2006:

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

·Scarico illecito - Art. 137 c. 5, secondo periodo, d.lgs. 152/2006:

Chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali.

·Scarico illecito - Art. 137 c. 11, d.lgs. 152/2006:

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.

Inquinamento ambientale - Art. 452 bis c.p.:

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna

·**Disastro ambientale - Art. 452 quater c.p.:** Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Configura disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

·**Delitti colposi contro l'ambiente - Art. 452 quinquies c.p.:** Chiunque cagioni per colpa i fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater

·**Deposito illecito di rifiuti sanitari (art. 256, c. 6, d.lgs. 152/2006);**

·**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c. 2 c.p.);**

·**Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento (art. 137 c. 13 d.lgs. 152/2006);**

·**Inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9, c. 1 e 2, e 8, c. 1 e 2, d.lgs. 202/2007);**

·**Violazione dei valori di qualità dell'aria (art. 279 d.lgs. 152/2006);**

·**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);**

·**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);**

·**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);**

·**Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (art. 1, c. 1 e 2, 2, c. 1 e 2, 3 bis c. 1, 6 c. 4, I. 150/1992);**

·**Violazioni relative all'obbligo di cessazione e riduzione delle sostanze lesive (art. 3 c. 6 I. 549/1993).**

1.3 Tabella Riepilogativa

Categoria 8: rischio connesso alla gestione delle attività di prevenzione ambientale; reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001}
--

DELITTI CONTRO L'AMBIENTE		
452 bis c.p.	Inquinamento ambientale	NO
452 quater c.p.	Disastro ambientale	NO
452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	NO
452 sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NO
AREA SCARICHI		
137 C.2 D.LGS.152/06	Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	NO
137 c.3 D.lgs 152/06	Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	NO
137 c.5 d.lgs 152/06	Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o province autonome o dall'autorità competente	NO
137 c.11 d.lgs 152/06	Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	NO
137.c.13 d.lgs 152/06	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento	NO
9 c.l e 2 d.lgs.202/07	Inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
8 c.l e 2 d.lgs 202/07	Inquinamento doloso causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
AREA RIFIUTI		
256 c. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006:	Gestione illecita di rifiuti non pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006:	Gestione illecita di rifiuti pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 3, primo periodo, d.lgs. 152/2006	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	SI
256 c. 3, secondo periodo, d.lgs. 152/2006	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti n pericolosi	SI
256 c. 5, d.lgs. 152/2006	Attività non consentita di miscelazione di rifiuti	Si
256 c. 4, d.lgs. 152/2006	Inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti	Si
256 c. 6, d.lgs. 152/2006	Deposito illecito di rifiuti sanitari	NO
257 c.1 d.lgs 152/2006	Omessa bonifica	NO
258 c. 4 d.lgs 152/2006	Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto dei rifiuti	Si
259 d.lgs.152/2006	Traffico illecito di rifiuti	SI

452 quaterdecies c.1 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	SI
452 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	NO

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice Etico, seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Ente ha impostato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza. Viene attuata una separazione delle funzioni debitamente comunicate anche alle responsabilità e alla ripartizione dei ruoli e delle competenze. Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti {art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001}.

E' inoltre fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo {anche in sede di ispezione} da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE
Rifiuti	Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti	MEDIO	Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità

			consulenza esterna	dei pagamenti Codice Etico Procedura Whistleblowing Procedura flussi informativi verso l'OdV Clausola Risolutiva Espressa
--	--	--	-----------------------	---

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dal "Sistema disciplinare" di cui allegato n. 3 della Parte Generale che qui si intende integralmente richiamato.

PARTE SPECIALE "F"

ALTRI REATI

1. I REATI RILEVANTI

1.1 Criminalità Organizzata

La L. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 24 ter "Delitti di Criminalità Organizzata". In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei reati di natura associativa, ed in particolare dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.; in questi casi è punita anche la semplice partecipazione all'associazione delittuosa costituita da tre o più persone), e l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Ai sensi del c. 3 dell'art. 416 bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In detti reati è punita anche la semplice partecipazione all'associazione; sono inoltre compresi, ove posti in essere in tale ambito, anche i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione ed i reati in tema di traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), la tratta di schiavi e alcune ipotesi concernenti l'immigrazione clandestina (art. 12 c. 3 bis d.lgs. 286/1998).

Con l'introduzione dei reati associativi l'ente può essere chiamato a rispondere di qualsiasi delitto, anche non compreso tra i reati presupposto (es. turbativa d'asta), qualora sussista l'associazione a delinquere. I reati associativi comportano complesse questioni ermeneutiche legate alla loro struttura peculiare che prevede la

realizzazione di un'associazione a delinquere (reato mezzo), finalizzata alla commissione di una serie di delitti (reati fine). L'associazione a delinquere si realizza infatti in presenza di un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, sanzionando coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l'associazione ma anche che partecipino alla stessa. La responsabilità del singolo associato può, peraltro, essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose, essendo sufficiente la sua mera adesione al sodalizio criminoso; non risponderà invece del suddetto delitto di pericolo colui che partecipi alla commissione di uno o più reati, qualora ignori l'esistenza dell'associazione. Peraltro, in assenza della continuità dell'attività delittuosa in favore dell'associazione (cd. permanenza) o dell'elemento psicologico del reato (caratterizzato dal dolo generico, quale coscienza e volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, e dal dolo specifico, quale intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri membri), più che una partecipazione alla società per delinquere potrebbe configurarsi un concorso esterno nel reato associativo.

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere o concorrere (anche nella forma del concorso esterno) ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

Nell'associazione di tipo mafioso, gli associati si avvalgono della forma intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il concorso nel reato è utilizzato per sanzionare i soggetti esterni all'affiliazione che operano tuttavia a sostegno dell'associazione mafiosa; il favoreggiamento personale si configura qualora vi sia episodicità dei comportamenti.

1.2 Intralcio alla Giustizia

La L. 116/2009 del 3.08.2009 di ratifica alla Convenzione ONU sulla corruzione all'art. 4 ha previsto l'introduzione nel d.lgs. 231/2001 dell'art. 25-decies, prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione dei reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Il reato sanziona chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, intendendo per tale anche la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

1.4. Immigrazione clandestina

Rientrano in questa area:

- i reati relativi alle immigrazioni clandestine: (a) chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive. Sono previsti aumenti di pena se i suddetti fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; ovvero, se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 286/1998); (b) chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del suddetto decreto. Sono previsti aumenti di pena laddove il fatto sia commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardi la permanenza di cinque o più persone (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998).

- **il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto**, revocato o annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, in relazione alle ipotesi aggravate da: i) essere i lavoratori occupati in numero superiore a tre; ii) essere i lavoratori occupati minori in età non lavorativa; iii) essere i lavoratori occupati sottoposti alle

altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis terzo comma del c.p., in quanto esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro di cui al comma 12 bis dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998.

1.5. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Con la legge 167 del 20 novembre 2017 sono stati introdotti nel novero dei reati e.c.i. presupposto all'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001, i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 3, comma 3-bis della legge 654/1975, relativi alla propaganda ovvero all'istigazione e all'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione qualora si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Con successivo Decreto Legislativo 21 del 1 marzo 2018, l'art. 3 della L. 654/1975 è stato abrogato e sostituito dall'art. 604-bis c.p. rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". In merito a questa fattispecie, si segnala che, rispetto al comma 3-bis dell'art. 3 della L. 654/75 (unica parte dell'art. 3 in questione che l'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 richiama), la fattispecie dell'art. 604 bis c.p. ricomprende condotte ulteriori. E' altresì punito, infatti:

a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'articolo vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e punisce anche la sola partecipazione o assistenza a tali gruppi nonché coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni. Sono sostanzialmente condotte che già erano punite ai sensi dell'art. 3 L. 654/1975, ma che ora sono comprese nell'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001.

1.6. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 9: RISCHIO CONNESSO AD ALTRI REATI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2001- (Art. 24 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25-quinques, 25 sexies, 25 decies, 25 duodecies, 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001 e art.3 e 10 della l. n. 146/2006)		
416 c.p.	Associazione per delinquere	SI
416 bis CP	Associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni	NO

416 ter CP	Scambio elettorale politico-mafioso	NO
416 c. 6 CP	Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998	NO
74, DPR 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
407, co. 2, lett. A), nr 5) CPP	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110	NO
630 CP	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO
25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO
583-bis CP	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
600 CP	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	NO
600 bis CP	Prostituzione minorile	NO
600 ter CP	Pornografia minorile	NO
600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico	NO
600 quater.I CP	Pornografia virtuale	NO
600quinqies CP	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	NO
601 CP	Tratta di persone	NO
602 CP	Acquisto e alienazione di schiavi	NO
603 bis CP	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	SI
609 undecies CP	Adescamento di minorenni	NO
184 e 185 d.lgs. 58/98	Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato	NO
377 bis CP	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
3 e 10 l. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 l. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale	NO

3 e 10 l. 146/2006	Immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 l. 146/2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) in ambito transnazionale	NO
22 c. 12 bis d.lgs. 286/1998	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nelle ipotesi in cui: i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 c.p.	SI
12, c. 3, 3bis, 3ter e 5 d.lgs. 286/1998	Reati relativi alle c.d. immigrazioni clandestine	NO
604 bis CP	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	NO
22 c. 4 l. 219/2005	Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro.	NO
1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive	NO
4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse	NO
D.P.R. 73/1943	Contrabbando	NO

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali di UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione aziendale;
- b) osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale e monitorare ed adeguatamente registrare tutti i documenti necessari in base alla legge;
- c) prestare attenzione e controllo su qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti di natura penale che coinvolgano direttamente o indirettamente l'interesse dell'azienda;

- d) astenersi da qualsiasi operazione che, in associazione con altri soggetti, anche aziendali, possa configurare reato;
- e) prevedere adeguate misure di controllo preventivo del materiale di comunicazione, pubblicità e marketing verso l'esterno, in modo da poter intercettare prima della divulgazione comunicazioni o forme di pubblicità o marketing che dovessero contenere frasi, immagini o altri elementi discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- f) in vista del possibile impiego di lavoratori extracomunitari, integrare le procedure in essere (es. la Procedura competenza, formazione e addestramento), prevedendo, nei contratti con i lavoratori extracomunitari, l'inserimento di una clausola contrattuale che vincoli il lavoratore a comunicare eventuali modifiche sullo stato del permesso di soggiorno;

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Procedimenti giurisdizionale di carattere penale	Rapporto con persone coinvolte quali persone offese, testi o persone informate dei fatti in un procedimento penale	REMOTO	Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Codice Etico Procedura Whistleblowing Protocollo Flussi Informativi verso l'OdV Clausola risolutiva espressa
Reati associativi	Rapporti di natura associativa con parti terze	REMOTO	Direzione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Procedura Whistleblowing Protocollo Flussi Informativi verso l'OdV Clausola risolutiva espressa
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte	MEDIO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di

			in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Regolamento assunzione personale Procedura Whistleblowing Protocollo Flussi Informativi verso I'OdV Clausola Risolutiva Espressa Implementazione procedura di selezione, assunzione del personale e dei collaboratori
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali	Gestione del personale e delle assunzioni nonché delle comunicazioni e del materiale pubblicitario	REMOTO	Direzione Amministrazione e Personale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Eventuale consulenza esterna	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza e di firma Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Regolamento assunzione personale Procedura Whistleblowing Protocollo Flussi Informativi verso I'OdV Clausola Risolutiva Espressa Implementazione procedura di selezione, assunzione del personale e dei collaboratori

4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale

del Modello (capitolo 5.5) le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di regola trimestrale) sugli accordi con società terze operanti nel medesimo settore di attività;
- b) Notizia di procedimenti penali che coinvolgano il Comitato esecutivo o dirigenti della Società per attività svolte nell'esercizio delle funzioni aziendali;
- c) Report periodico (di regola trimestrale) sulle assunzioni di personale extracomunitario.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. Inoltre all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale dell'Ente quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri, ove attuati in deroga alle procedure aziendali.

5. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dal "Sistema disciplinare" da definire.